




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1672

Istituzione della Giornata della ristorazione

N. 49 – 1° ottobre 2024



Camera dei deputati  
XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1672

Istituzione della Giornata della ristorazione

N. 49 – 1° ottobre 2024

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

---

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ARTICOLI DA 1 A 4.....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA RISTORAZIONE.....</b>	<b>- 3 -</b>



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	<b>1672</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Istituzione della Giornata della ristorazione</b>
<b>Iniziativa:</b>	parlamentare
<b>Iter al Senato:</b>	no
<b>Relazione tecnica:</b>	assente
<b>Relatore per la Commissione di merito:</b>	Luca Squeri (FI-PPE)
<b>Commissione competente:</b>	X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo)

---

### PREMESSA

Il progetto di legge, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, reca l'istituzione della Giornata della ristorazione.

Il testo iniziale ed i relativi emendamenti approvati durante l'esame in sede referente non sono corredati di relazione tecnica.

Si esaminano, a seguire, le norme che presentano profili di carattere finanziario.

### ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

#### **ARTICOLI da 1 a 4**

#### **Istituzione della Giornata della ristorazione**

**Le norme** prevedono che la Repubblica riconosce il terzo sabato del mese di maggio di ogni anno quale "Giornata della ristorazione", al fine di valorizzare e rafforzare il ruolo della ristorazione italiana nelle sue diverse forme e tipologie e ispirandosi ai seguenti principi: inclusione e sostenibilità, qualificazione dell'offerta attraverso la promozione delle tradizioni gastronomiche, sicurezza e legalità, promozione di un sistema alimentare più equo, sano e rispettoso del lavoro e dell'ecosistema, promozione dell'immagine della ristorazione. La Giornata costituisce un evento diffuso che coinvolge i pubblici esercizi della ristorazione situati in Italia e all'estero, quali agenzie culturali del territorio e del made in *Italy*. La Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 (articolo 1).

Si ricorda che la legge n. 260 del 1949, "Disposizioni in materia di ricorrenze festive", all'articolo 2, individua i giorni festivi, agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, e all'articolo 3 individua talune solennità civili che non sono considerate giorni festivi e per le quali erano originariamente previsti gli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici. Successivamente, la legge n. 54 del 1977, "Disposizioni in materia di giorni festivi", ha comunque previsto che: le solennità civili di cui alla citata legge del 1949 non determinino riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici (articolo 2); dette solennità civili (oltre ad altre ricorrenze) che ricadono in giorni feriali non costituiscano giorni di vacanza né possano comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado (articolo 3).

In occasione della Giornata, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*<sup>1</sup> promuove un'iniziativa di approfondimento interamente dedicata ai valori e ai principi summenzionati, nel corso della quale è data evidenza alle manifestazioni previste per la celebrazione della Giornata. In occasione della citata iniziativa sono conferite dieci medaglie agli imprenditori del settore della ristorazione che si sono contraddistinti per meriti negli ambiti della sostenibilità, dell'inclusione, dell'innovazione, della sicurezza e legalità e dell'immagine della filiera della ristorazione<sup>2</sup> (articolo 2, commi 1 e 2).

Le modalità e i termini per la presentazione delle candidature per il conferimento della medaglia nonché i criteri di valutazione delle stesse sono stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentite le associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative del settore della ristorazione (articolo 2, comma 3).

Nella Giornata, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere e sostenere<sup>3</sup>, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, specifiche iniziative, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni con l'obiettivo di celebrare la ristorazione, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte ai valori della sostenibilità, dell'innovazione, della sicurezza e legalità e dell'immagine della filiera della ristorazione medesima. Le istituzioni pubbliche, nei rispettivi ambiti di competenza, possono promuovere altresì, nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi volti a valorizzare il ruolo della ristorazione (articolo 2, comma 4).

La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale (articolo 3).

---

<sup>1</sup> Di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministero del turismo, sentite le associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative del settore della ristorazione.

<sup>2</sup> Ai fini del conferimento della medaglia di cui al presente comma, gli imprenditori operanti all'estero devono essere in possesso della certificazione di cui all'articolo 34 della legge n. 206 del 2023.

<sup>3</sup> Anche in coordinamento con altri soggetti pubblici e privati.

Per l'attuazione del provvedimento le Amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 4).

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che il provvedimento in esame: istituisce la Giornata della ristorazione (Giornata), cui non sono associati gli effetti delle festività civili<sup>4</sup> (articolo 1); dispone che il Ministero delle imprese e del made in *Italy* promuova un'iniziativa di approfondimento sul tema durante la quale sono conferite dieci medaglie (articolo 2, commi 1, 2 e 3); consente allo Stato e agli enti territoriali di promuovere e sostenere apposite iniziative sul tema della ristorazione; consente, sul medesimo tema, alle amministrazioni pubbliche la promozione di iniziative didattiche (articolo 2, comma 4); prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale assicuri adeguati spazi a temi connessi alla Giornata (articolo 3). Il provvedimento è assistito da una generale clausola di invarianza finanziaria (articolo 4).

In proposito, con riguardo all'articolo 1, non si formulano osservazioni, posto che alla Giornata non sono associati gli effetti delle solennità civili, dunque essa non comporta effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico.

Con riferimento all'articolo 2, andrebbero invece acquisiti elementi di valutazione idonei a garantire che le iniziative di approfondimento poste in capo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* possano essere attuate a invarianza di risorse; il conferimento delle medaglie, in particolare, previsto dal medesimo articolo, parrebbe comportare potenziali oneri.

Si rammenta in proposito che la recente legge 19 aprile 2024, n. 59, "Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana»", prevede agli articoli da 2 a 4, il conferimento annuale di una medaglia di bronzo per ciascuna di sei categorie: per l'attuazione di dette disposizioni il successivo articolo 12 ha autorizzato la spesa di 2.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. La relazione tecnica (AC 1419) specifica che gli oneri così quantificati riguardano, in particolare, i costi di realizzazione delle decorazioni di cui all'articolo 4 (ossia, appunto, le medaglie).

---

<sup>4</sup> Di cui alla legge n. 260 del 1949.

In merito alle iniziative promosse dallo Stato, dagli enti territoriali e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del medesimo articolo 2 non si hanno invece osservazioni da formulare poiché le stesse sono configurate come attività facoltative delle citate amministrazioni.

Infine, in ordine all'articolo 3, relativo agli spazi dedicati dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ai temi della Giornata, tenuto conto che la norma è configurata come obbligatoria e non come facoltativa, andrebbe chiarito se detta attività possa effettivamente essere svolta in condizioni di invarianza finanziaria.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che l'articolo 4 reca una clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, secondo cui all'attuazione dello stesso si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, fermo restando quanto sopra evidenziato per i profili di quantificazione, appare opportuno modificare la formulazione della citata clausola in termini conformi alla prassi consolidata, al fine di operare un richiamo alle risorse "disponibili" - anziché a quelle "previste" - a legislazione vigente e, dall'altro, di riferire espressamente la clausola medesima alle amministrazioni competenti, tenuto conto della pluralità dei soggetti pubblici interessati all'attuazione del provvedimento. Sul punto, appare comunque utile acquisire l'avviso del Governo.